



Repertorio n. 28095

Raccolta n. 18073

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'**

**"BANCA DI IMOLA SPA"**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno otto giugno duemilaventi, alle ore 16.00.

In Imola, Via Emilia n. 196.

Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

è comparso

- TAMBURINI Giovanni, nato a Bologna il giorno 30 aprile 1961, domiciliato ove infra per la carica.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società **"BANCA DI IMOLA SPA"** con sede in Imola (BO), Via Emilia n. 196, con capitale sociale di euro

56.841.267,00

(cinquantaseimilioniottocentoquarantunomiladuecentosessantasette virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00293070371, Partita I.V.A. Gruppo La cassa di Ravenna 02620360392, R.E.A. numero BO-13688, soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis. cod. civ. da parte della società "La Cassa di Ravenna S.p.a.", iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 1332.6.0, società appartenente al Gruppo Bancario "La Cassa di Ravenna", iscritto in data 11 novembre 1992 nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia, mi richiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria dei soci di detta società.

A norma dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 4 del Regolamento dell'Assemblea, assume la Presidenza dell'assemblea essa parte comparente, la quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, in questo luogo e per questo giorno ed ora, in unica convocazione mediante avviso pubblicato in data 11 maggio 2020 sul sito internet della società, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e del decreto legislativo n. 58/98 "Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria" e conseguente normativa Consob, nonché mediante invio di lettera personale a tutti gli azionisti in data 8 maggio 2020;

- in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19, in questa assemblea i soci possono intervenire esclusivamente tramite conferimento di delega, completa di istruzioni di voto, al Rappresentante Designato ai sensi

Reg.to a Bologna  
il 11/06/2020  
n. 21863  
Serie 1T  
euro 356,00

dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF), senza partecipazione fisica;

- dell'intervento esclusivo per delega al Rappresentante Designato è stata data notizia nell'avviso di convocazione, pubblicato nella pagina dedicata all'assemblea sul sito internet della Banca (Investor Relations-Assemblea) in data 11 maggio 2020; contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, la Banca ha diramato un comunicato stampa con le modalità di intervento e ha inviato apposita lettera a tutti gli azionisti;
- sulla pagina del sito internet della Banca dedicata all'assemblea, inoltre, la Banca ha pubblicato una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per ogni punto all'ordine del giorno, unitamente ai documenti sottoposti ad approvazione, nel rispetto dei termini di legge e delle scadenze indicate nell'avviso di convocazione, al fine di consentire agli azionisti di esercitare il voto attraverso la delega al Rappresentante Designato con cognizione di causa;
- la Banca ha conferito alla società unipersonale "COMPUTERSHARE S.P.A." con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, con capitale sociale di euro 126.000,00 (centoventiseimila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 06722790018, l'incarico di Rappresentante Designato cui i soci dovevano conferire delega con istruzioni di voto per intervenire e votare in assemblea;
- a valere per tutte le deliberazioni dell'odierna assemblea la società unipersonale "COMPUTERSHARE S.P.A.", in qualità di Rappresentante Designato, ha dichiarato che non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'articolo 135-decies del TUF;
- è presente il Consiglio di amministrazione, nelle persone degli amministratori risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto **sub A)**;
- per il Collegio sindacale sono presenti i componenti risultanti dall'elenco presenze sopra allegato;
- per la Direzione Generale sono presenti il Direttore Generale rag. Sergio Zavatti e il Vice Direttore Generale Sostituto rag. Maurizio Bortolotti;
- è presente, collegato in video-conferenza, il Rappresentante Designato "COMPUTERSHARE S.P.A." unipersonale, in persona di Alberto ELIA;
- il Presidente constata che il collegamento in video-conferenza consente l'identificazione del Rappresentante Designato e permette allo stesso di intervenire in tempo reale e di esprimere il voto sugli argomenti all'ordine del giorno secondo le istruzioni ottenute dagli azionisti deleganti;

- il Presidente ricorda che l'attuale capitale sociale della "BANCA DI IMOLA SPA", interamente versato ed esistente, ammonta complessivamente a euro 56.941.267,00 (cinquantaseimilioninovecentoquarantunomiladuecentosessantasette virgola zero zero) ed è costituito da n. 8.120.181 (ottomilionicentoventimilacentottantuno) azioni del valore nominale di euro 7,00 (sette virgola zero zero) ciascuna;

- il Presidente informa inoltre che la "BANCA DI IMOLA SPA" appartiene al Gruppo bancario La Cassa di Ravenna, del quale la Capogruppo è La Cassa di Ravenna Spa e del quale fanno parte anche le società Banco di Lucca e del Tirreno spa, Italcredi spa, Sifin Srl e SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia spa;

- il Presidente dichiara che è stata eseguita la verifica del rispetto dei termini di legge per la legittimazione all'esercizio dei diritti connessi alle azioni, effettuando i possibili riscontri sulla base delle informazioni in possesso quali desumibili dalle domande di iscrizione a Libro Soci e dalle segnalazioni effettuate ai sensi di legge; non esistono azioni detenute direttamente dalla Società;

- il Presidente informa che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni o di accordi tra azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni;

- il Presidente chiede al Rappresentante Designato se ha effettuato la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni;

- il Presidente comunica che:

- \* la votazione avverrà per dichiarazione del Rappresentante Designato, in ottemperanza alle istruzioni di voto dallo stesso ricevute ai sensi della normativa vigente, secondo il seguente ordine: favorevoli, contrari e astenuti;
- \* prima di ciascuna votazione, il Rappresentante Designato dichiarerà il numero di istruzioni di voto ricevute sul relativo punto all'ordine del giorno;
- \* il Rappresentante Designato comunica di aver ricevuto deleghe, che restano acquisite agli atti sociali, da parte di numero 2 (due) aventi diritto ad intervenire in assemblea, titolari di numero 7.306.332 (settemilionitrecentoseimilatrecentotrentadue) azioni pari all'89,977452% (ottantanove virgola novecentosettantasettemilaquattrocentocinquantadue per cento) del capitale sociale e che tale sarà l'ammontare del capitale sociale presente all'odierna assemblea per ciascuna votazione all'ordine del giorno;

- il Presidente informa che le deleghe sono state ricevute dalla società unipersonale "COMPUTERSHARE S.P.A.", in qualità di Rappresentante Designato, tramite la piattaforma di voto messa a disposizione sul sito internet della Banca, a mezzo posta elettronica all'indirizzo

bancaimola@pecserviziotitoli.it, e a mezzo fax al n. 011 0923202, e riscontrate validamente conferite ai sensi della normativa vigente;

- il Presidente precisa che i risultati delle votazioni riguardanti tutti i punti all'ordine del giorno della presente assemblea, sia in sessione straordinaria sia in sessione ordinaria, saranno forniti dalla società unipersonale "COMPUTERSHARE S.P.A.";

- l'assemblea è pertanto validamente costituita per deliberare in merito al seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. nn. 1, 18 e 23 dello Statuto sociale, subordinatamente all'ottenimento della preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del testo Unico Bancario.

##### Parte ordinaria

Omissis

Il Presidente, prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno per la parte straordinaria:

- precisa che, se vi è il consenso dell'assemblea, ometterà la lettura integrale della relativa Relazione illustrativa, dal momento che tale documento è stato messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge;

- dà lettura della nota prot. n. 0663120/20 del 20 maggio 2020, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il preventivo provvedimento di accertamento, ai sensi dell'articolo 56 del Testo Unico Bancario, di conformità al principio di sana e prudente gestione del progetto di modifica dello statuto sottoposto all'esame dell'odierna seduta.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno per la parte straordinaria e illustra le ragioni che consigliano di modificare gli articoli 1, 18 e 23 dello Statuto sociale, indicando che:

- per quanto concerne l'**articolo 1**, si propone di eliminare l'ultimo comma in quanto non più attuale considerato che lo sportello di Milano della Cassa di Milano, incorporata nella "BANCA DI IMOLA SPA" con efficacia dal 31 ottobre 2012, è stato ceduto alla Cassa di Ravenna Spa con efficacia dal 21 aprile 2018;

- per quanto concerne l'**articolo 18**, si propone di rendere più semplice lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche alla luce dell'esperienza recentemente maturata, mediante eliminazione della parte in cui è stabilito che, qualora la riunione si svolgesse mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza, la stessa *"si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) e il Segretario"*, e sua sostituzione con la previsione secondo cui il Consiglio di

Amministrazione si intende in ogni caso tenuto nella sede della società;

- per quanto concerne l'**articolo 23**, si propone di inserire un nuovo comma, al fine di introdurre anche per riunioni del Collegio Sindacale, la possibilità di utilizzare sistemi di video-conferenza, al pari del Consiglio di Amministrazione precisando che, anche in queste ipotesi, la riunione si considererà tenuta presso la sede della società.

Per una più esatta individuazione delle modifiche che si propongono di apportare, come sopra evidenziate, si allega al presente atto **sub B)** la "Proposta di modifica statutaria" di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 8 maggio 2020, cui si fa riferimento.

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso espresso dal Rappresentante Designato, il quale dichiara che in relazione all'ordine del giorno della parte straordinaria ha ricevuto indicazioni di voto relative a numero 2 (due) aventi diritto al voto, rappresentanti l'89,977452% (ottantanove virgola novecentosettantasettemilaquattrocentocinquantadue per cento) del capitale sociale, all'unanimità  
delibera

- di modificare gli articoli 1, 18 e 23 dello Statuto sociale, come sopra proposto dal Presidente;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e a chi lo sostituisce a norma di Statuto, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni di qualsiasi Autorità di Vigilanza.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea per la quale è stato richiesto l'intervento del notaio verbalizzante alle ore 16.15.

La parte comparente mi consegna lo statuto sociale così come aggiornato che si allega al presente atto **sub C)**.

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio verbalizzante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati

personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto, di cui i tributi e le anticipazioni si stimano in complessivi euro 457,10 (quattrocentocinquantesette virgola dieci), sono a carico della società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per otto pagine.


Sottoscritto alle ore 16.15.

F.ti Giovanni Tamburini - DOMENICO DAMASCELLI

Allegato A) al  
N. 28095/18073  
di Rep.



Progr.	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	CARICA	Firma
1	TAMBURINI Dott. GIOVANNI	PRESIDENTE	
2	PATUELLI Cav. Lav. On. Dott. ANTONIO	VICE PRESIDENTE	
4	BULGARELLI Comm. Avv. DANIELE	CONSIGLIERE ANZIANO	
5	AMADEI Prof. GIORGIO	CONSIGLIERE	
6	CIARANFI Cav. P. A. GRAZIANO	CONSIGLIERE	
7	MONGARDI FANTAGUZZI UGO	CONSIGLIERE	
8	PELLICONI Comm. EGISTO	CONSIGLIERE	
9	RIGHINI Ing. RENZO	CONSIGLIERE	
10	SARTI Grand'Uff. GIORGIO	CONSIGLIERE	
11	SBRIZZI Dott. NICOLA	CONSIGLIERE	
12	VILLA Avv. SILVIA	CONSIGLIERE	

- 8 GIU. 2020



Progr.	COLLEGIO SINDACALE	CARICA	Firma
1	PASQUALI Dott. PAOLO	PRESIDENTE	
2	BUCCHI Dott. DAVIDE	SINDACO EFFETTIVO	
3	CONTESSI Aw. LUCIANO	SINDACO EFFETTIVO	

- 8 GIU. 2020

Allegato B) a

N. 28095/18073

di Rep.

BANCA DI IMOLA SPA  
Proposta di modifica statutaria

Testo attuale	Testo modificato
<p><b>Denominazione – Scopo – Durata – Sede della società</b> <b>Articolo 1</b></p> <p>È costituita la società "BANCA DI IMOLA SPA". Essa deriva dalla trasformazione in società per azioni, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, della preesistente "Banca Cooperativa di Imola, società cooperativa a responsabilità limitata", costituita con atto 22.12.1901, notaio Luigi Alvisi ed approvato con decreto del Tribunale di Bologna in data 20.1.1902.</p> <p>La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto, che è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.</p> <p>La società fa parte del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna. In tale qualità, la società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.</p> <p>La società opera anche utilizzando tra gli altri, anche da soli e/o in forma abbreviata, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, "Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia", "La Cassa di Milano" "Carimilo".</p>	<p><b>Denominazione – Scopo – Durata – Sede della società</b> <b>Articolo 1</b></p> <p>È costituita la società "BANCA DI IMOLA SPA". Essa deriva dalla trasformazione in società per azioni, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, della preesistente "Banca Cooperativa di Imola, società cooperativa a responsabilità limitata", costituita con atto 22.12.1901, notaio Luigi Alvisi ed approvato con decreto del Tribunale di Bologna in data 20.1.1902.</p> <p>La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto, che è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.</p> <p>La società fa parte del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna. In tale qualità, la società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.</p> <p><del>La società opera anche utilizzando tra gli altri, anche da soli e/o in forma abbreviata, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, "Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia", "La Cassa di Milano" "Carimilo".</del></p>
<p><b>Articolo 18</b></p> <p>Di regola il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese e ogni volta che se ne presenti la necessità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno quattro giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli Consiglieri e Sindaci.</p> <p>In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra</p>	<p><b>Articolo 18</b></p> <p>INVARIATO</p>

forma, anche con deroga al termine sopra previsto.

Tali comunicazioni devono indicare gli argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio potrà fissare modalità diverse di convocazione, in deroga a quanto sopra stabilito. La relativa decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Alle riunioni del Consiglio assiste, con voto consultivo, il Direttore generale.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione mediante utilizzo di sistemi di videoconferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché ricevere, visionare o trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) ed il Segretario.

Ai Consiglieri spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea approva inoltre le politiche di remunerazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato; non sono previste remunerazione e/o premi basati su strumenti finanziari.

All'assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Per i Consiglieri investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del codice civile.

**Testo attuale  
Collegio Sindacale  
Articolo 23**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

E' ammessa la possibilità di **tenere o** partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi **i partecipanti ed essere siano identificati** e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.

~~La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) e il Segretario.~~

**Il Consiglio di Amministrazione si considera in ogni caso tenuto nella Sede della Società.**

INVARIATO

**Testo modificato  
Collegio Sindacale  
Articolo 23**

INVARIATO

esercizio del loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti che subentrano a quelli effettivi nelle ipotesi e secondo le modalità di legge.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché ogni altra attività disposta dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Quale organo con funzioni di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni. Ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni operando in stretto raccordo con il corrispondente organo della Banca Capogruppo in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa.


Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla banca.

Quale organo di controllo esprime il proprio parere circa la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

I componenti del Collegio Sindacale, nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti: agli stessi spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio. I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

E' ammessa la possibilità di tenere o partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti i



partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.  
La riunione del Collegio Sindacale si considera in ogni caso tenuta nella Sede della Società.



**STATUTO**

Denominazione - Scopo - Durata - Sede della società

Articolo 1

È costituita la società "BANCA DI IMOLA SPA".

Essa deriva dalla trasformazione in società per azioni, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, della preesistente "Banca Cooperativa di Imola, società cooperativa a responsabilità limitata", costituita con atto 22.12.1901, notaio Luigi Alvisi ed approvato con decreto del Tribunale di Bologna in data 20.1.1902.

La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto, che è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.

La società fa parte del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna. In tale qualità, la società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

Articolo 2

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle vigenti disposizioni, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale; può altresì emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 con facoltà di proroga.

Articolo 4

La società ha sede legale in Imola, via Emilia n. 196.

Con le autorizzazioni prescritte, può istituire succursali ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Capitale sociale ed azioni

Articolo 5

Il capitale sociale è di 56.841.267,00 (cinquantaseimilionioctocentoquarantunomiladuecentosessantasette virgola zero zero) euro ed è rappresentato da numero 8.120.181 (ottomilionicentoventimilacentottantuno) azioni ordinarie da nominali 7,00 (sette virgola zero zero) euro cadauna.

Articolo 6

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

In caso di comproprietà di una azione, si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 7

*Allegato c) al  
p. 28095/18023  
di rep.*

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Il socio può recedere dalla società per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437 comma 1, del codice civile.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti tenuto conto della situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data di deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore del mercato delle azioni.

Per ogni controversia concernente i rapporti sociali è attribuita competenza esclusiva all'Autorità giudiziaria di Bologna.

#### Organi della società

##### Articolo 8

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Presidente;
- d) al Collegio sindacale;
- e) alla Direzione generale.

#### Assemblea dei soci

##### Articolo 9

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

##### Articolo 10

L'Assemblea è ordinaria e/o straordinaria.

Essa è convocata dal Consiglio di amministrazione, presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, mediante avviso da pubblicare sul sito internet della Banca, nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti riservati alla

sua competenza dalla legge e dal presente statuto e deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

Il Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e consegnando una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato dalla legge e dal Regolamento delle Assemblee; ogni variazione dello stesso Regolamento compete all'Assemblea ordinaria.

#### Articolo 11

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La partecipazione all'Assemblea dei soggetti aventi diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente, nei termini indicati anche nell'avviso di convocazione.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La società deve ricevere la comunicazione da parte dell'intermediario almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le azioni per le quali è stata richiesta e depositata la certificazione non possono essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea, dichiarata da chi la presiede.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto avente diritto al voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario. Per quanto non previsto sulla rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di legge.

#### Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza od impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 16. In loro mancanza, è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Nell'Assemblea ordinaria funge da Segretario chi esercita le

funzioni di Segretario nel Consiglio di amministrazione, come da successivo articolo 16. Peraltro, ove lo ritenga opportuno, il Presidente dell'Assemblea può richiedere l'intervento di un Notaio per la redazione del verbale o chiamare ad assumere tale funzione un socio designato dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto a partecipare all'Assemblea, nonché di constatare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa e di regolare la discussione e lo svolgimento delle votazioni.

Il Presidente può nominare, tra gli intervenuti, due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni.

#### Articolo 13

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con voto palese.

#### Articolo 14

Ove la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non fosse esaurita in seduta, il Presidente può prorogare l'Assemblea non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella seconda tornata, l'Assemblea si ricostituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per quella di cui rappresenta la continuazione.

#### Articolo 15

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale redatto dal Segretario, con le modalità indicate nell'art. 2375 del Codice Civile.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, previamente designato dal Presidente stesso.

Le copie e gli estratti dei verbali, che non siano in forma notarile, saranno certificati conformi dal Presidente e dal Segretario.

### Consiglio di Amministrazione

#### Articolo 16

Il Consiglio di amministrazione è formato fino a dodici componenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire il titolo onorifico di Presidente Onorario, a persona che abbia significativamente contribuito al prestigio ed allo sviluppo della Banca.

La durata del titolo di Presidente Onorario coincide in ogni caso con il mandato triennale dell'intero Consiglio di amministrazione ed è rinnovabile.

Il Presidente Onorario, ove non Consigliere, può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione in qualità di invitato, senza alcun diritto di voto.

I Consiglieri debbono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario e debbono possedere gli elevati requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge per gli amministratori di banche, tenuto conto anche della rilevanza della Banca.

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno tre Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, nè particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

Nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio richiamato dall'articolo 147 ter del TUF. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I singoli amministratori sono revocabili dall'assemblea ai sensi del codice civile.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario ed il Consigliere Anziano. Essi rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato di amministratori.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assolte dal Vice Presidente Vicario, e, in mancanza anche di questo, dal Vice Presidente, se eletto.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o di entrambi i Vice Presidenti, se eletti, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere Anziano; questa qualifica compete al Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi

presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Le copie e gli estratti dei verbali, che non siano in forma notarile, saranno certificati conformi dal Presidente e dal Segretario.

#### Articolo 17

Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio i dipendenti della società.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, la loro sostituzione avverrà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora venga a mancare più della metà degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.

#### Articolo 18

Di regola il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese e ogni volta che se ne presenti la necessità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno quattro giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli Consiglieri e Sindaci.

In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma, anche con deroga al termine sopra previsto.

Tali comunicazioni devono indicare gli argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio potrà fissare modalità diverse di convocazione, in deroga a quanto sopra stabilito. La relativa decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Alle riunioni del Consiglio assiste, con voto consultivo, il Direttore generale.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

E' ammessa la possibilità di tenere o partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione si considera in ogni caso tenuto nella sede della società.

Ai Consiglieri spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea approva inoltre le politiche di remunerazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato; non sono previste remunerazione e/o premi basati su strumenti finanziari.

All'assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Per i Consiglieri investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del codice civile.

#### Articolo 19

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente e tassativamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi;
- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e uffici di rappresentanza;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- la nomina e la revoca di Dirigenti e Quadri Direttivi;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli eventuali responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati e di commissioni, con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.

#### Articolo 20

Poteri decisionali per l'erogazione del credito e per la gestione ordinaria potranno essere conferiti anche al Direttore generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi, ai Preposti alle dipendenze, nonché ad altri dipendenti entro determinati limiti di importo, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Il Consiglio può inoltre attribuire a singoli Consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o singoli

negozi.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe dovranno essere comunicate al Consiglio, con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a centottanta giorni.

Presidente - Rappresentanza - Firma sociale

#### Articolo 21

Il Presidente del Consiglio di amministrazione o chi lo sostituisce a termini di statuto hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale. In caso di loro assenza o impedimento la rappresentanza legale spetta al Direttore Generale. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il potere di rappresentanza legale è di firma, per singoli atti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di amministrazione, ad Amministratori e dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio.

Il Direttore generale, i Vice Direttori generali e i Dirigenti hanno la rappresentanza legale e la firma sociale per gli atti di loro competenza previsti dal comma precedente e dall'art. 25 del presente statuto, per quanto loro delegato dal Consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente o del Direttore Generale, possono conferire la rappresentanza legale per mandati e procure per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee alla società.

#### Articolo 22

Il Presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività di impresa, nonché di quella degli Organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno.

Nei casi di eccezionale necessità ed urgenza il Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile.

Collegio Sindacale

#### Articolo 23

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti che subentrano a quelli effettivi nelle ipotesi e secondo le modalità di legge.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché ogni altra attività disposta dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Quale organo con funzioni di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni. Ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni operando in stretto raccordo con il corrispondente organo della Banca Capogruppo in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla banca.

Quale organo di controllo esprime il proprio parere circa la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

I componenti del Collegio Sindacale, nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti: agli stessi spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio. I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

E' ammessa la possibilità di tenere o partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire alla

discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.

La riunione del Collegio Sindacale si considera in ogni caso tenuta nella sede della Società.

Direzione Generale

#### Articolo 24

La Direzione Generale è affidata, previa verifica dell'adeguatezza, delle esperienze culturali, professionali e dell'onorabilità, ad un Direttore generale, coadiuvato dagli altri componenti la Direzione generale nel numero, col grado e le qualifiche determinate dal Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la sospensione, la sostituzione o la revoca del Direttore generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Direttore generale, può nominare uno o più Vice Direttori generali.

In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le sue funzioni sono assunte dal Vice Direttore generale - e ove sussistano più Vice Direttori generali, da quello designato dal Consiglio - ovvero, in caso di assenza anche di questi, dal Dirigente o dal Quadro Direttivo indicato dal Consiglio.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza e dell'impedimento del medesimo.

#### Articolo 25

Al Direttore generale competono i poteri determinati dal presente statuto e dal Consiglio di amministrazione.

Oltre a svolgere i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale con la Capogruppo, assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi, assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a tale fine, in attuazione della normativa in materia, il Direttore generale è il "datore di lavoro".

Il Direttore generale prende parte con funzioni consultive e propositive alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Ad esso è demandata la esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi.

Il Direttore generale è il Capo del personale ed a lui competono inerenti poteri organizzativi, gerarchici e disciplinari.

Egli può fare proposte di ammissione, di promozioni o di revoca dell'impiego e può sospendere provvisoriamente il

personale, riferendone immediatamente al Presidente, affinché vengano promosse le decisioni definitive da parte del Consiglio di amministrazione. Può inoltre trasferire il personale da un ufficio all'altro anche se ubicati in località diverse, stabilendone le mansioni.

#### Articolo 26

Il Direttore generale presenta, a norma di legge, al Consiglio di amministrazione la situazione dei conti della società, quale risulta alla fine di ogni trimestre dalle scritture contabili. Presenta inoltre annualmente al Consiglio proposte per la formazione del bilancio di esercizio, nonché una relazione dell'andamento tecnico-amministrativo della società.

#### Revisione legale dei conti

#### Articolo 27

La revisione legale dei conti è affidata ad una Società di revisione in conformità alla normativa.

#### Bilancio, utile e riserve

#### Articolo 28

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente statuto.

#### Articolo 29

L'utile netto risultante dal bilancio sarà così ripartito:

- una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge a riserva legale.

La restante parte dell'utile netto, con delibera dell'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, viene ripartita come segue:

- alla formazione e/o all'incremento di altre riserve comunque denominate;

- al Consiglio di amministrazione affinché integri il fondo da erogarsi per scopi sociali e culturali, per assistenza e beneficenza, per esecuzione o incoraggiamento di opere od iniziative di pubblico interesse;

- fra tutte le azioni.

#### Scioglimento della società

#### Articolo 30

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.